

Provvedimento UNICO

n. 94/2020 del 19/11/2020

parere per conferenza servizi del 19-11-2020

(Posizione n. 1252/2020)

segreteria@pec.atosondrio.it

Spett.le **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**
via Trieste, 8 - 23100 Sondrio (SO)

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 11 del D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c 9 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Autorizzazione Forestale ai sensi art. 43 L.R. 31/2008 e s.m.i.

Autorizzazione idrogeologica ai sensi art. 44 L.R. 31/2008 e s.m.i.

Valutazione di Incidenza Natura 2000 ai sensi art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. Rete natura 2000 e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Pratica oggetto del provvedimento:

Provincia di:	Sondrio	Comune di:	Tartano / Forcola (non di competenza Ardenno / Buglio in Monte)			
Richiedente: dati nome	– Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio (SO) – P.Iva 00670090141 – pec segreteria@pec.secam.net			SECAM Spa		
Progettista: nome dati	ing. SCHENATTI LUCA		– via Fumagalli, 11- 23100 Sondrio – P.Iva 00946980141 - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n.829/A			
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI CAPTAZIONE CON MESSA IN OPERA RECINZIONE ZONA DI TUTELA ASSOLUTA OVE NON PRESENTE NEI COMUNI DI ARDENNO E TARTANO (SO) (Codice Commessa 190800A101)					
Località:	varie			Quota s.l.m. mt.:	1280-1890 / 1300-1750 (/)	
Riferimenti catastali fg	11-15-19-25-30-37 / 18-19-21 (3-4 / 5)		Map	1,3-37-16-155,158-9,13-23 / 49,53-2-8 (1-1,2,28 / 19,20,68)		
Riferimenti Parco	acquisita tramite PEC		al protocollo n.	1111.05.11	il	23/07/2020
Riferimenti A.T.O.	Protocollo n		1367	data	22/07/2020	Posizione n
						1252 / 2020
					Riferimento P.E.	***

Procedimenti	<input type="checkbox"/> normale	<input checked="" type="checkbox"/> Conferenza servizi	indetta da	A.T.O.	per il - ore	06/08/20 – 20/10/2020 – 30/10/20 9,30	
	<input type="checkbox"/> sanatoria		convocazione prot	1367	del	22/07/2020	
	<input checked="" type="checkbox"/> Paesaggistico	Vincolo D.Lgs 42/2004 e s.m.i.	^(*) art. 136 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d; ^(**) art. 142 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c <input checked="" type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input checked="" type="checkbox"/> f <input checked="" type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> h <input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/> m; <input type="checkbox"/> parere preventivo <input type="checkbox"/> ^(***) interventi non soggetti ad autorizzazione (<input type="checkbox"/> art 142 c 2 - <input type="checkbox"/> art 149) (<input type="checkbox"/> DPR 31/2007 all. A punto ____ <input type="checkbox"/> semplificato (DPR 31/2017 all B punto ____ <input type="checkbox"/> ordinario (art 146) <input type="checkbox"/> accertamento compatibilità paesaggistica (artt. 167-181)				
			Competenze <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (L.R. 12/2005 e s.m.i. Art. 80 c. 5) <input type="checkbox"/> altro ente				
			<input checked="" type="checkbox"/> Trasformazione del bosco (dopo PIF)	<input checked="" type="checkbox"/> Parte paesaggistica	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7) <input type="checkbox"/> Altro ente (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7)		
			<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione forestale		<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi <input type="checkbox"/> Altro ente		
			<input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000 mod. <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> studio	<input checked="" type="checkbox"/> Z.S.C. IT2040029 Val Tartano (habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea" - 9412 "Peccete Alpine" (usare però 9410)) <input checked="" type="checkbox"/> Z.P.S. n. IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi			
<input checked="" type="checkbox"/> Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923 e s.m.i. - L.R. 31/2008 e s.m.i.)	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (con trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> Comunità Montana di _____ <input checked="" type="checkbox"/> comune (senza trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> non serve						

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista:

- ◆ la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;
- ◆ la documentazione progettuale allegata alla richiesta e/o integrativa acquisita al prot. 1621 del 09-10-2020:

• dichiarazione di compatibilità tecnico economica;	• elab. 03.1 Ardenno planimetria rete;	• elab. 04 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
• relazione asseverata;	• elab. 03.2 Ardenno scheda sorgenti;	• elab. 05 piano particellare di esproprio;
	• elab. 03.3 Ardenno scheda sorgenti;	

<ul style="list-style-type: none"> • elab. 01 relazione generale; • elab. 02.a relazione paesaggistica; • elab. 02.b relazione forestale; • elab. 02.c valutazione di incidenza; 	<ul style="list-style-type: none"> • elab. 03.3 Tartano planimetria rte (ambito nord); • elab. 03.4 Tartano planimetria rete (ambito sud); • elab. 03.5 Tartano schede sorgenti; • elab. 03.6 dettagli costruttivi; 	<ul style="list-style-type: none"> • elab. 06 elenco prezzi unitari; • elab. 07 computo metrico estimativo; • elab. 08 quadro economico;
--	---	---

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a:

- ☐ Vincolo paesaggistico (art. 136 c. 1 lett. a) b) c) d) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo paesaggistico (art. 142 c. 1 lett. a) b) c) ☒ d) ☒ e) ☒ f) ☒ g) ☒ h) ☐ i) ☐ l) ☐ m) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Forestale (art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Idrogeologico (art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art 5 DPR 357/97 e s.m.i. e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.) per intervento ricadente in ZSC IT2040029 Val Tartano e ZPS n IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi;

VINCOLO FORESTALE

Visto:

- ◆ la Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 675/2005 e s.m.i., integrata dalla DGR 2848/2011 e s.m.i.;
- ◆ il parere espresso dalla commissione paesaggistica e sotto riportato;
- ◆ la relazione forestale redatta dall'istruttore del procedimento dott. For. Paolo Valsecchi datata 11-08-2020;

Preso atto:

- ◆ del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Orobie Valtellinesi, approvato con deliberazione provinciale n. 10 in data 22 febbraio 2013 ;
- ◆ che la realizzazione dell'opera comporta la trasformazione di circa mq 2.723,00, di cui in permanente mq 234 ed in modo temporaneo mq 2489, di "Alneto, Acero-frassineti, Faggete, Pecete, Lariceti" come si rileva dal PIF;
- ◆ che sussiste l'obbligo di compensazione in quanto l'estensione dell'area oggetto di trasformazione è superiore a mq 2.000 (opere pubbliche);
- ◆ che sono dovuti versamenti di compensazione, quantificati in € **2.396,47** per un periodo di cantierizzazione di 12 mesi;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- comunicare le date di inizio e fine lavori per l'eventuale integrazione dei versamenti di compensazione;
- prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà effettuare il versamento dell'importo di compensazione di a euro **2.396,47** (€ 1.997,06 *umentato del 20% ai sensi del punto 5,3 della DGR8/675/2005 e s.m.i.*). Il versamento dovrà essere fatto presso la tesoreria dell'ente: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 Q 05696 11003 000001985X88.

VINCOLO PAESAGGISTICO

Visto:

- ◆ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- ◆ il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- ◆ la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);
- ◆ i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n IX/2727 del 22 dicembre 2011 e smi;
- ◆ il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19,01,2010 (BURL n. 6, 3° S.S. del 11,02,2010);
- ◆ la deliberazione del consiglio di gestione del 28 maggio 2020 n. 26, con la quale è stata istituita la commissione per il paesaggio ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- ◆ la pratica oggetto del provvedimento sopra riportata;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 12476 del 20/12/2012;

Acquisito il parere espresso della Commissione Paesaggistica nella seduta del 06-08-2020

- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda la trasformazione del bosco;
- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda le opere e/o interventi edilizi;

Riscontrato che si tratta di procedimento di conferenza di servizi e che pertanto non vi è necessità di trasmettere la pratica alla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (**SABAP**) essendo la stessa, tra l'altro, già invitata alla conferenza medesima;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

Valutata L'opportunità di stabilire, sulla base delle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio e/o del parere vincolante della **SABAP**, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- i pali di ancoraggio, le reti, le porte ed ogni altro elemento metallico a vista dovrà essere di colore verde RAL 6009;
- i plinti di sostegno delle reti devono essere ricoperti da elementi lapidei stabili o da strato di terra atto alla vita dell'erba;

- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- le strutture di captazione dovrebbero avere le parti in vista, soprattutto per quelle oggetto di intervento, in pietra locale e malta arretrata;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate e inerbite con fiorume locale o con specie erbacee autoctone possibilmente di provenienza locale;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le murature fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;
- le aree a trasformazione temporanea devono consentire il rimboschimento;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Visto:

- ◆ gli art. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923;
- ◆ il R.D. 1126/1926;
- ◆ l'art. 136 della L.R. 16/2007;
- ◆ il R.R. 5/2007;
- ◆ gli artt. 34 e 44 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ il parere redatto dall'istruttore del procedimento dott. For. Paolo Valsecchi datato 11-08-2020;
- ◆ la richiesta di integrazioni inviata ai comuni di Tartano e Forcola con pec del 30-07-2020 prot. 1178 relativa all'acquisizione del modello 1 e della relata di pubblicazione all'albo pretorio dell'istanza idrogeologica;

Constato che le integrazioni chieste ai Comuni non sono pervenute e pertanto non è possibile per questo ente esprimere il proprio parere;

Valutare le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti boscati e già inerbiti si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate, inerbite e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;

RETE NATURA 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)

Considerato che l'intervento ricade all'interno del ZSC IT2040029 Val Tartano e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi";

Visto:

- ◆ il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.;
- ◆ l'articolo 25-bis della L.R. 30/11/1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- ◆ la D.G.R. 08/08/2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
- ◆ le D.G.R. 13/02/2004, n. 7/16338 e 18/04/2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
- ◆ la D.G.R. 13/12/2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
- ◆ la D.G.R. 20/02/2008, n. 8/6648 (nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione -ZSC- e zone di protezione speciale -ZPS") integrata e modificata dalle D.G.R. 30/07/2008, 8/7887, 08/04/2009, n. 8/9275 e n. X/632, 6 settembre 2013;
- ◆ la D.G.R. 05/12/2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 SIC, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e DM 184/2007) e s.m.i.;
- ◆ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14/12/2007, n. 85 (Nuove disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
- ◆ il Piano di gestione del Z.S.C. IT2040029 Val Tartano e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi", approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 gennaio 2011, n. 2;

Valutato che, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate, non si configurano elementi di incoerenza tra il progetto in oggetto e i vigenti Piani di gestione dei Siti Natura 2000 sopra richiamati e gestiti dal Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;

Preso atto che:

- ◆ l'intervento interessa l'habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea" - 9412 "*Peccete Alpine*" (usare però 9410) e comporta la realizzazione della recinzione di ZPS per le sorgenti dell'acquedotto con formazione di piccoli plinti di fondazione in cls e corona di drenaggio interrata che segue la recinzione;
- ◆ è stata presentata agli uffici di questo ente lo studio di incidenza a firma del dott.ssa for. Scenini Laura datato luglio 2020;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- rispetto delle indicazioni riportate nella valutazione di incidenza con particolare riferimento al punto 6. mitigazioni proposte;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

ESPRIME

per quanto di competenza

[] ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Fatti salvi i diritti di terzi

PARERE TECNICO POSITIVO

per quanto attiene alla valutazione di incidenza (D.P.R. 357/97), all'autorizzazione paesaggistica ed agli aspetti tecnici relativi alla trasformazione del bosco, ad eseguire le opere di cui alla pratica sopracitata come riportate negli elaborati progettuali pervenuti a questo ente, **con le seguenti prescrizioni:**

- comunicare le date di inizio e fine lavori per l'eventuale integrazione dei versamenti di compensazione;
- prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà effettuare il versamento dell'importo di compensazione di euro **2.396,47** (€ 1.997,06 *aumentato del 20% ai sensi del punto 5,3 della DGR8/675/2005 e s.m.i.*). Il versamento dovrà essere fatto presso la tesoreria dell'ente: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 Q 05696 11003 000001985X88;
- i pali di ancoraggio, le reti, le porte ed ogni altro elemento metallico a vista dovrà essere di colore verde RAL 6009;
- i plinti di sostegno delle reti devono essere ricoperti da elementi lapidei stabili o da strato di terra atto alla vita dell'erba;
- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- le strutture di captazione dovrebbero avere le parti in vista, soprattutto per quelle oggetto di intervento, in pietra locale e malta arretrata;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le mureture fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;
- le aree a trasformazione temporanea devono consentire il rimboschimento;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti boscati e già inerbati si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate, inerbite e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
- rispetto delle indicazioni riportate nella valutazione di incidenza con particolare riferimento al punto 6. mitigazioni proposte;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;

PARERE TECNICO NEGATIVO

in relazione all'autorizzazione alla trasformazione del suolo, di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008, in quanto non sussistono i presupposti di legittimità (consistenti nell'esame degli elementi richiesti e nelle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate) per il rilascio dell'autorizzazione non essendo pervenute le integrazioni chieste ai Comuni di Tartano e Forcola, con nostra pec del 30-07-2020 prot. 1178 (trasmessa per conoscenza anche all'ATO ed alla soc. SECAM), relative alla relata di pubblicazione agli albi comunali dell'istanza idrogeologica con le eventuali osservazioni e del modello 1 (entrambe di competenza dei comuni citati);

Per quanto precedente motivato, a conclusione dei procedimenti di propria competenza, si esprime

PARERE NEGATIVO

quale pronunciamento univoco relativo alle competenze di questo ente Parco.

Lo scrivente Ente si rende comunque disponibile a rivedere, nella riunione in modalità sincrona prevista per il 30-11-2020, il proprio parere conclusivo esaminate le documentazioni chieste ai Comuni con la pec del 30-07-2020 prot. 1178.

Dispone la trasmissione, tramite PEC, del presente parere all'ENTE in indirizzo;

Dà atto:

- ◆ il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 12.07.2011, n. 106, è immediatamente efficace;
- ◆ qualsiasi modifica o variazione al progetto approvato, anche a seguito di prescrizioni contenute in atti diversi dalla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;
- ◆ l'eventuale esecuzione di opere difformi dal progetto approvato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- ◆ il presente provvedimento riguarda esclusivamente il controllo ai sensi delle disposizioni di cui ai procedimenti sopra individuati, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso altro aspetto;
- ◆ l'Amministrazione Comunale in indirizzo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, referendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
- ◆ il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato da ultimo dalla L. 110/2014, ha **efficacia per un periodo di 5 anni, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario e salvo che il ritardo nel rilascio di quest'ultimo non dipenda dall'interessato, e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia della presente, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Per le opere non eseguite nel periodo di validità della presente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;

L'istruttore pratica
(f.to arch. Paolo Ruffoni)

Il Responsabile del Settore Tecnico
Claudio La Ragione
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)